



SENT. N.13726/07
R.G. N. 2007/00

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione **I**, composto dai signori magistrati:

Antonio Guida	Presidente
Paolo Corciulo	Primo Referendario estensore.
Paolo Severini	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2007/00, proposto dal Comune di Ischia in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Amatucci ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 156, presso lo studio dell'avvocato Andrea Amatucci;

CONTRO

Consorzio Intercomunale Servizi Ischia C.I.S.I. in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione della deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2000 avente ad oggetto la costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi pubblici, nonché per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche ed infrastrutture connesse ai servizi gestiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Primo Referendario Paolo Corciulo;

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 gli avvocati di cui al relativo verbale;

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2000 il Consorzio Intercomunale Servizi di Ischia – C.I.S.I. approvava la costituzione con il Comune di Procida di una società per azioni, denominata la EVI s.p.a., per la gestione di servizi pubblici, nonché per la realizzazione e gestione di opere connesse ai predetti servizi; con la medesima deliberazione venivano inoltre approvati lo statuto ed i patti parasociali, nonché disposto l'affidamento del servizio idrico integrato, di quello connesso alla distribuzione del gas metano e delle energie alternative, facendo subentrare la nuova società alle precedenti gestioni consortili.

Avverso tale deliberazione proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il Comune di Ischia, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.

Lamentava la società ricorrente la violazione dell'art. 38 dello statuto consortile secondo cui nelle materia relative alle modalità di affidamento dei servizi occorre un quorum funzionale pari a 8 decimi, che nella fattispecie non era stato raggiunto; si doleva inoltre che la scelta non era stata preceduta da idonee forme di pubblicità volte all'individuazione di un socio privato; ancora, veniva dedotta la violazione dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, nella parte in cui era stata disposta la competenza della EVI s.p.a., soggetto formalmente privato e comunque esterno al consorzio, in materia di affidamento di nuove opere ed impianti connesse alla gestione. Da ultimo, veniva dedotta l'illegittimità della deliberazione impugnata nella parte in cui era stata sottoscritta dal Consorzio una quota pari al 100% del capitale sociale della nuova società.

Il Consorzio non si costituiva in giudizio.

Alla camera di consiglio del 15 marzo 2000, con ordinanza n. 1341/00, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare.

All'udienza di discussione del 24 ottobre 2007 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, secondo quanto risulta dalla deliberazione impugnata, alla seduta del 20 gennaio 2000 erano presenti Comuni consorziati solo nella misura del 50,82% delle quote, mancando i rappresentanti dei Comuni di Barano e di Ischia le cui quote ammontavano al restante 49,18%; ne discende che sebbene nella circostanza fosse stato raggiunto il quorum strutturale necessario per la validità della seduta, ciononostante non si era raggiunto quello funzionale necessario per l'assunzione della deliberazione impugnata, avente ad oggetto la scelta di un diverso modello di gestione dei servizi locali già affidati al Consorzio, secondo quanto stabilito nello Statuto.

L'accoglimento di tale censura determina così l'illegittimità della deliberazione gravata, con assorbimento delle ulteriori censure proposte.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Prima Sezione

- *Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la deliberazione impugnata;*
- *Spese compensate.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2007 dai Magistrati

Antonio Guida	Presidente
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore
Paolo Severini	Primo Referendario
Il Presidente	L'Estensore